Comune di Chiasso
www.chiasso.ch

A.P. n. 32/2020

Chiasso, 4 febbraio 2020 /B/ip
Ris. mun. 138 / 28 gennaio 2020

Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 20
Fax +41 (58) 122 48 49
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI DI PARCHEGGIO CONCESSE AGLI ABITANTI DELLE ZONE BLU

Il Municipio di Chiasso, richiamati

- gli artt. 3 cpv. 2 e 4 della Legge federale sulla circolazione stradale;
- l'art. 5 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. 107, 192 LOC e 44 RALOC;
- il Regolamento comunale sui posteggi pubblici e privati,

o r d i n a:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Scopo

1. Il Municipio di Chiasso, nell'intento di promuovere azioni intese a proteggere i cittadini dal degrado ambientale (inquinamento atmosferico e fonico) e quindi di limitare il traffico veicolare nei quartieri densamente abitati, istituisce delle zone blu di parcheggio laddove è possibile.

2. Il Municipio agevola gli abitanti del quartiere che non dispongono di posteggi privati. A tale scopo concede autorizzazioni a titolo di "agevolazioni di parcheggio", agli aventi diritto ai sensi dell'art. 3, che consentono di parcheggiare senza limitazioni di tempo nei posteggi pubblici, ad eccezione di quelli regolati da parchimetri singoli o collettivi.

CAPITOLO II

Agevolazioni di parcheggio per le zone blu

Art. 2 - Autorizzazioni

1. Hanno diritto all'ottenimento dell'autorizzazione, soltanto i cittadini che risultano legalmente domiciliati e di principio essa è concessa a:

   a) persone fisiche: un solo veicolo leggero immatricolato a nome del richiedente e per nucleo famigliare.
   b) persone giuridiche: solo due veicoli leggeri immatricolati a nome della corrispondente ragione sociale o a proprio nome e che esplicano la loro attività in tali zone (sede, filiale ecc.).
   c) altre attività commerciali: esercenti di ristoranti, alberghi o simili con solo due veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale o a proprio nome.
   d) altri: quando particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente (es.: utilizzazione del veicolo aziendale).

2. L'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che lo stabile abitativo nel quale risiede non dispone di alternative di posteggi.

3. Le persone fisiche domiciliate e le aziende che esplicano la loro attività nel Comune, possono ottenere delle autorizzazioni provvisorie a causa di lavori temporanei o per altri motivi, tali da giustificare un analogo diritto.
   Il Municipio può concedere deroghe se debitamente motivate e giustificate.

Art. 3 - Prescrizioni

1. L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio veicolo nelle aree appositamente designate a questo scopo, senza limitazione di tempo.

2. L'autorizzazione è limitata alla zona di parcheggio assegnata e non dà diritto alla riservazione di un determinato stallo, bensì ad usufruire di quelli liberi in quel momento.

3. L'utente sottostà ad un obbligo di rotazione del veicolo; trascorse le 72 ore o in caso di assenza prolungata, dovrà comunicarlo alla Polizia comunale.

4. Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli utenti.

5. In casi particolari, è riservata la facoltà al Municipio di limitare il numero di tali autorizzazioni.

Art. 4 - Tasse

1. Le tasse per il rilascio delle differenti autorizzazioni sono fissate in:

Autorizzazioni annuali

- Fr. 360. -- per le categorie di utenti di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a) e d) e fino a un massimo di un'autorizzazione per nucleo familiare;
- Fr. 600. -- per le categorie di utenti di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. b) e c) fino a un massimo di due autorizzazioni;
- Fr. 120. -- per soste limitate ad un giorno fisso per le categorie di utenti di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. a) e b), nonché per le categorie c) e d) fino a un massimo di un'autorizzazione.

Autorizzazioni provvisorie

- Fr. 10. -- per autorizzazioni giornaliere;
- Fr. 60. -- per autorizzazioni settimanali;

2. Le tasse devono essere pagate anticipatamente per l'intero periodo di validità.

3. Per le autorizzazioni di breve durata non è dato rimborso.

Art. 5 – Procedura

1. La Polizia comunale è competente nel rilascio delle autorizzazioni di parcheggio per le aree interessate. La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione avviene tramite il formulario reperibile presso gli sportelli, oppure sul sito www.chiasso.ch.

2. Il richiedente deve presentare la documentazione cartacea presso gli sportelli dell' ufficio della Polizia comunale, mentre coloro che utilizzano l'applicazione ParkingPay devono inoltrare la documentazione all'indirizzo e-mail ceam.polcom@chiasso.ch.

3. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

   a) per l'attività commerciale, dall'estratto del Registro di Commercio;
   b) dalla copia della licenza di circolazione dei veicoli per i quali si intende richiedere l'autorizzazione;
   c) dalla prova della mancanza di alternative di parcheggio, rilasciata dall' amministratore dello stabile, da una propria dichiarazione di non disporre di un posteggio e da una verifica dei posteggi disponibili sui fondi privati delle vie adiacenti.

4. Nei casi di cui all'art. 2 cpv. 1 lett. d) la richiesta dovrà essere motivata. Spetterà al richiedente dimostrare di possedere i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione.

5. Può essere richiesto che l'autorizzazione sia riferita a più numeri di targa.

6. Le autorizzazioni sono nominative e non sono trasmissibili.

7. Nel caso in cui l'avente diritto non usufruisse totalmente del periodo pagato, egli ha diritto di richiedere il rimborso dei mesi rimasti interamente inutilizzati.

Art. 6 – Registrazione

1. L'autorizzazione viene registrata elettronicamente; l'utente può scegliere di effettuare il pagamento on-line tramite l'applicazione ParkingPay, oppure direttamente allo sportello.

2. L'autorizzazione consiste in una registrazione elettronica e non necessita dell' esposizione di alcun contrassegno (ad eccezione della zona di Pedrinate).

3. Possono essere registrati più numeri di targa, ma l'autorizzazione vale per un solo veicolo leggero immatricolato a nome del richiedente e per nucleo famigliare. L'utilizzo contemporaneo della medesima autorizzazione per più veicoli costituisce un'infrazione ed è punito conformemente a quanto previsto dall'art. 9 cpv. 2.

Art. 7 – Validità e rinnovo

1. In genere l'autorizzazione riveste validità annuale (anno civile) ed è valida unicamente per l'aerea di parcheggio per la quale è stata rilasciata.

2. L'autorizzazione è valida fino al 31 dicembre dell'anno corrente.

3. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano, essa può venire concessa anche per periodi di tempi più brevi.

4. L'autorizzazione può essere rinnovata e la richiesta deve essere presentata mediante l'apposito formulario.

CAPITOLO III

Disposizioni finali

Art. 8 - Revoca

1. L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

2. Essa è parimenti revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia fatto abuso.

3. La revoca per motivi di ordine e/o interesse pubblico per un periodo superiore ai 2 mesi comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi rimasti inutilizzati.

Art. 9 - Sanzioni

1. Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone blu e in assenza di un'autorizzazione valida, sono punite dagli Organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

2. Eventuali infrazioni alla presente Ordinanza sono punite dal Municipio con:

   a) la multa
   b) la revoca dell'autorizzazione

3. Alla procedura di contravvenzione summenzionata sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 10 - Rimedi di diritto

1. Contro le decisioni relative alla presente Ordinanza è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

2. Contro la decisione del Municipio sul reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Art. 11 - Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dal 9 marzo 2020 e sostituisce quella del 2008 e successivi aggiornamenti precedentemente in vigore.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco: Bruno Arrigoni

COMUNE DI CHIASSO

il Segretario: Umberto Balzaretti

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 6 febbraio al 7 marzo 2020.